SCHIANTO MORTALE FIORDIGIGLI: CONFERMATA CONDANNA CASSAZIONE, PER KOSOVARO “COLPA GRAVISSIMA”

16 Settembre 2024



L’AQUILA – La Cassazione ha pubblicato di recente le motivazioni con le quali era stato dichiarato inammissibile, tempo fa, il ricorso contro la condanna a sei anni di carcere a carico di Bekim Bytychi, kosovaro, 53 anni, accusato di omicidio stradale per la morte della giovane aquilana Valentina Fiordigigli. Una tragedia che sconvolse la comunità di Paganica dove ella abitava.

I fatti. Il 4 novembre 2017 l’Audi A4 condotta dall’imputato tamponò ad altissima velocità la Fiat Punto nella zona di San Gregorio (sbattendo con la parte anteriore destra sulla parte posteriore sinistra, “tamponamento disassato obliquo” o “urto posteriore obliquo”), che si era appena immessa sulla strada in questione e che viaggiava nella stessa corsia di marcia più avanti e nella medesima direzione: ciò, con tale’ violenza, da sospingere l’utilitaria a più di 40 metri e da determinare il ribaltamento, più volte, della vettura per circa 53 metri, per arrestarsi a 65 metri dal punto dell’impatto. La conducente della Fiat Punto, Valentina Fiordigigli, di ventisette anni, morì per le gravissime lesioni riportate a seguito dell’impatto.

“Quanto al motivo con il quale, come si è visto, si contesta *l’an* della responsabilità”, dice la Cassazione, “entrambi i giudici di merito hanno espressamente escluso qualsiasi profilo colposo di corresponsabilità della vittima, la quale aveva già terminato, secondo la ricostruzione operata sulla base degli accertamenti tecnici, di cui le sentenze danno diffusamente conto, la manovra di immissione e sulla quale è letteralmente “piombata” l’Audi condotta dall’imputato. Si tratta, peraltro, di

tema già posto con l’atto di appello è già adeguatamente disatteso”.

“In relazione al secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si rinviene al riguardo motivazione congrua e logica sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado essendosi valorizzata da parte dei decidenti sia la mancanza di elementi positivi per la concessione sia la estrema pericolosità della condotta di guida reiteratamente tenuta nei minuti precedenti e, quindi, l’elevatissimo grado di colpa dell’imputato”.

“Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile alla declaratoria di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo”.

Condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dall’avvocato Fabio Alessandroni.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli